

COMUNE DI VENEZIA

N. Repertorio Speciale

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RECANTE CLAUSOLE ESSENZIALI DI RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE DAL 13/06/2025 AL 17/08/2025 PRESSO I GIARDINI DI VIA PIAVE A MESTRE - CIG: B6544C0972 – GARA N. 13/2025. OPZIONE DI RINNOVO DAL 12/06/2026 AL 17/08/2026.

L’anno duemilaventisei il giorno (.....) del mese di, mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63

T R A

a) nato a il .././...., C.F.:, in qualità di legale rappresentante di **ASCOM SERVIZI MESTRE S.R.L.**, con sede in Viale Ancona n. 9 – 30172 Mestre Venezia, C.F. e P.I. 02648470272, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

E

b) Dott., nato a il .././...., C.F.:, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell’Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico – Settore Cultura, domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 – 30124 Venezia – C.F. 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Dei predetti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

P R E M E S S O C H E

- con determinazione dirigenziale n. 475 del 07/03/2025 si è stabilito di procedere all'indizione di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di organizzazione di attività culturali e ricreative da svolgersi dal 13/06/2025 al 17/08/2025 presso i giardini di Via Piave a Mestre, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., per un importo a base di gara di € 131.147,54 (o.f.e.), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto legislativo con opzione di rinnovo;
- con determinazione dirigenziale n. 1210 del 10/06/2025 sono stati approvati i verbali della Gara 13/2025 ed è stata approvata l'aggiudicazione del servizio al sunnominato appaltatore per un importo complessivo di € 125.901,64, oneri fiscali esclusi, in seguito all'offerta di ribasso pari al 4% sull'importo a base di gara con opzione di rinnovo;
- in data ... è stato sottoscritto tra le parti il contratto..... nr. Rep. Spec. . ;
- il capitolato della Gara 13/2025, agli atti, prevedeva agli artt. 2 e 3, "la possibilità di eventuale rinnovo alle medesime condizioni per l'anno 2026 nel caso di interesse dell'Amministrazione e di specifico finanziamento attribuito dal Consiglio Comunale";
- il Comune di Venezia ha comunicato via PEC ad ASCOM SERVIZI MESTRE SRL con nota prot. n. 243971 del 30/04/2026, agli atti, l'intenzione di avvalersi della clausola di rinnovo contrattuale 2026, alle medesime condizioni indicate nel capitolato, per il periodo estivo del 2026, per l'importo complessivo di € 125.901,64 (o.f.e);
- ASCOM SERVIZI MESTRE SRL ha dato riscontro positivo con nota 272131 del 14/05/2026 ed ha inviato una nuova proposta progettuale dal 12/06/2026 al 17/08/2026 rispondente alla descrizione del servizio richiesto all'art. 4 del capitolato;
- con determinazione dirigenziale n. del è stato disposto il rinnovo del contratto n. rep. Spec.;

- ai sensi della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del vigente PIAO del Comune di Venezia, il Dirigente firmatario attesta, in qualità di R.U.P., che è stata effettuata la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del Capitolato speciale d'appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante rinnova all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di organizzazione di attività culturali e ricreative presso i Giardini di via Piave a Mestre, citato in premessa, dal 12 giugno al 17 agosto 2026. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, del Capitolato speciale d'appalto, dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara n. 13/2025 e dell'offerta tecnico-organizzativa presentata dall'appaltatore prot. n. ... agli atti, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che vengono espressamente richiamati, ancorché non materialmente allegati e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

2. L'appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato l'intenzione di non avvalersi del subappalto.

Articolo 2. Durata

1. Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 17/08/2026.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 125.901,64 (centoventicinquemilanovecentouno/64) oneri fiscali esclusi.

Articolo 4. Corrispettivo del servizio e revisione dei prezzi

1. Il pagamento del corrispettivo, avverrà secondo le modalità previste dall'art. 8 del Capito-

to Speciale d'Appalto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore PG/2025/330794 del 27/06/2025.

3. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art. 7 del disciplinare di gara.

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3l. 136/2010 il contratto di aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge n. 136/2010 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Condizioni generali di esecuzione del servizio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia integralmente a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto della gara 13/2025, da intendersi parte integrante del presente contratto, e alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e nei suoi allegati.

Articolo 7. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., è vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dal Capitolato speciale d'appalto.

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 8. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art 106, comma 2, del D.lgs 36/2023, mediante cauzione costituita con bonifico bancario N° in data .././.... presso il Servizio Tesoreria della stazione appaltante, per l'importo di €

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Capitolato, l'appaltatore sarà considerato responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni, sinistri o di danni che per fatto proprio, del proprio personale, o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa la stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile.

Articolo 9. Penali

1. Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e dell'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni o di violazione parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, la stazione appaltante applica le penali previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata all'appaltatore.

2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o oneri sostenuti dalla stazione appaltante.

Articolo 10. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.
4. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Articolo 11. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di legalità

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.
2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora do-

vessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

5. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

6. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

7. L'appaltatore dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal bando di gara, tutte le prescrizioni e clausole di cui al citato Protocollo di legalità, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

Articolo 12. Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., secondo le modalità e i termini in esso previsti.
2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopra citato Protocollo di Legalità, allegato ai documenti della gara 13/2025, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.
3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, previo contraddittorio tra le parti, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Articolo 13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del DPR n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al

Codice di comportamento interno sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Venezia, presso gli uffici dell'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde Pubblico – Settore Cultura del Comune di Venezia.

Articolo 15. Controversie

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

2. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto.

Articolo 16. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e nei relativi Allegati.

Articolo 17. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla con-

clusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

4. In relazione alle prestazioni oggetto di appalto, l'appaltatore assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 18. Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028

Il Contraente dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30/12/2025 disponibile al link <https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-performance>. Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal

Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con quanto previsto dal PIAO 2026-2028 alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e comunque tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al PIAO 2026-2028 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse così come indicate dell'art. 16, comma 1 del Codice del D. Lgs. n. 36/2023 (es: rapporti di parentela tra il personale dell'operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- essere al corrente che l'affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), come previsto dal PIAO 2026-2028 alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- essere consapevole che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per

i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non acclusi al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. del di rinnovo del contratto;
- il capitolato speciale d'appalto della gara 13/2025;
- la determinazione dirigenziale n. 1210 del 10/06/2025 con i verbali di gara;
- l'offerta economica e tecnica della gara 13/2025;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 4, comma 3, del presente contratto della gara 13/2025;
- la polizza di garanzia;
- la nota prot. n. contenente la conferma del rinnovo e la proposta.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 20. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. .. fogli, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante di ASCOM SERVIZI MESTRE S.R.L.

Il Dirigente del Settore Cultura – Dott.